

## **TI\_GERICHTE 11.1997.15 vom 3. Januar 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-01-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1997.15](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.15)

FR: TI\_GERICHTE 11.1997.15 du 3 janvier 1997

IT: TI\_GERICHTE 11.1997.15 del 3 gennaio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

La restituzione per intero può essere invocata dalla parte che dopo lo scambio degli allegati, per circostanze non imputabili a sua colpa, intende produrre documenti o far assumere prove che appaiono influenti per l'esito del processo (Rep. 1982 pag. 105). Nella fattispecie è pacifico che nessuna colpa può essere rimproverata all'attore. L'appellante contesta però gli estremi della restituzione in intero perché il nuovo documento attesterebbe un evento futuro, ipotetico, che richiederebbe una modifica delle domande di causa, rispettivamente un'istruttoria a sé stante.

#### **E. 3**

È indubbio che il pensionamento anticipato dell'attore è un fatto nuovo, che non figura nei memoriali di petizione e di replica. Ora, fatti nuovi possono essere adottati dopo lo scambio degli allegati preliminari solo su richiesta del giudice, oppure se sono date le premesse di un'assunzione suppletoria di prove (art. 81 lett. a CPC) o di restituzione in intero sulla base dell'art. 138 CPC (art. 81 lett. b CPC). Nella fattispecie, come si è appena visto, l'attore ha prodotto un documento che non poteva esibire prima, mentre non può essere negato che tale circostanza sia influente per l'esito del processo. Chiamato per diritto federale a formulare una prognosi sulla situazione economica delle parti, il Pretore dovrà esaminare infatti se una soppressione o una riduzione del contributo sia giustificata da un'eventuale peggioramento della situazione del marito. È finanche palese che il pensionamento anticipato dell'obbligato alla rendita, attestato dal noto documento, costituisce un elemento suscettibile di influire sulla sua futura situazione economica e pertanto sull'esito del giudizio. Ne discende che le condizioni previste dall'art. 138 CPC sono adempiute nel caso concreto. La circostanza che l'attore abbia invocato il prepensionamento sei mesi prima che ciò avvenisse non è decisiva ai fini del giudizio, già per il fatto che la domanda di restituzione, introdotta il \_\_\_\_\_ 1996, è senza dubbio tempestiva (art. 139 seconda frase CPC), di modo che la questione non merita ulteriore disamina.

#### **E. 4**

Si condividesse l'opinione dell'appellante e si negassero i presupposti di una restituzione in intero, del resto, la situazione non muterebbe sostanzialmente. Sulla base del nuovo documento l'interessato potrebbe promuovere infatti una nuova azione di modifica, ciò che offenderebbe il principio dell'economia processuale. Giacché delle due l'una: ovvero il Pretore congiungerebbe la nuova azione con quella già pendente (e il risultato sarebbe quello di ritrovarsi nelle contingenze odierne), ovvero egli statuirebbe prima sull'azione già

pendente, ma dovrebbe poi modificarne il dispositivo qualora l'azione successiva risultasse provvista di buon diritto. Che l'ammissione del nuovo documento imponga l'assunzione di nuove prove non è di alcuna pertinenza. A parte il fatto che ciò potrebbe avvenire anche nel quadro di un'azione separata, nell'ambito dell'azione pendente rimane pur sempre all'interessato la possibilità di invocare l'art. 192 cpv. 1 CPC entro dieci giorni dalla fine dell'istruttoria (ciò che per altro egli ha già fatto con istanza del 20 gennaio 1997). Che il documento prodotto possa essere concludente ai fini del giudizio non può, invero, essere seriamente revocato in dubbio. Ne segue che l'appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto.

#### **E. 5**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.